



Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti A.S. 763

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	763
Titolo:	Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	consultiva

Contenuto

Il disegno di legge S. 763 si compone di un unico articolo e di un unico comma suddiviso in sette lettere.

La **lettera a)** abroga le disposizioni che disciplinano la procedura della **chiamata diretta dei docenti** di cui ai commi 18, 79, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015 (cd. "buona scuola"), nonché il comma 71, che disciplina il contenuto degli accordi di rete.

Si ricorda che le disposizioni abrogate prevedono in particolare che il dirigente scolastico individui il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia (comma 18); la disciplina degli accordi di rete, come già accennato (comma 71); la disciplina per l'attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento (commi da 79 ad 82).

Alla **lettera b)** si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i **ruoli regionali del personale docente non vengano più articolati in ambiti territoriali**, rimanendo suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto (intervenendo sul primo periodo del comma 66). Viene altresì soppresso il successivo periodo del comma 66 che demanda agli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le Regioni e gli enti locali, di definire l'ampiezza degli ambiti territoriali inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana.

Il testo vigente del comma 66 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

La **lettera c)** stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, **l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche anziché, tra gli ambiti territoriali** (come invece è disposto dalla normativa vigente), con la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di Comuni contermini, fino a un massimo di due: la possibilità di assegnazione a più istituzioni scolastiche è prevista, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno. Il personale docente acquisisce la piena titolarità dell'istituto, con orario pieno a 18 ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a 24 ore nella scuola primaria e a 25 ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime (la novella riformula in questo senso il primo periodo del comma 68). Conseguentemente, alla successiva lettera g), si interviene sul comma 109 che disciplina l'assunzione in ruolo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente: a tali assunzioni si applicano le modalità di cui al comma 68 e si specifica che gli assunti acquisiscono la piena titolarità

Il vigente primo periodo del comma 68 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali.

Alla **lettera d)** si stabilisce che le istituzioni scolastiche possano definire **accordi di rete** per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali con esclusione dell'utilizzo di

personale docente e di personale ATA (comma 70). La disciplina vigente prevede invece che oggetto di tali accordi possano essere anche la valorizzazione delle risorse professionali e la gestione comune di funzioni e di attività amministrative; attribuisce un ruolo di promozione agli uffici scolastici regionali; prevede la possibilità di costituzione di reti solo all'interno del medesimo ambito territoriale e qualifica come «di interesse territoriale» i progetti e le iniziative di cui si tratta; non è prevista espressamente l'esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA.

Il vigente comma 70 prevede che gli uffici scolastici regionali promuovano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

Con la **lettera e)** vengono introdotti i nuovi commi **73-bis** e **73-ter**. Con il comma **73-bis** si prevede che il **personale docente venga assegnato**, a regime, dall'anno scolastico 2019/2020, alle istituzioni scolastiche secondo i nuovi criteri indicati al comma 68. Viene altresì disciplinata, in via transitoria, la condizione del personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 nonché del personale docente che alla medesima data non si trovi a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità: il docente appartenente alla prima categoria assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici; al docente che rientra nella seconda categoria è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche dell'ambito di titolarità. Con il comma **73-ter** si prevede che il personale docente già titolare su cattedra all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, non possa essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.

La **lettera f)** sostituisce il comma 74 **sopprimendo il riferimento agli ambiti territoriali** e mantenendo la previsione che le reti di scuole siano definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni.

La materia del provvedimento - attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico - appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

In proposito, si richiama infatti la **sentenza n. 76 del 2013** della Corte costituzionale. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Lombardia n. 7/2012 che disponeva in merito all'assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, "ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

Senato: Nota breve n. 54

Camera: Nota Questioni regionali n. 8

19 febbraio 2019

Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura